Disposizioni esecutive

concordate tra

AKUSTIKA Associazione Svizzera degli Audioprotesisti

e

SISTEMI UDITIVI SVIZZERA

(in seguito associazioni) e

la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

e

l'Assicurazione militare,

rappresentata

dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare

(in seguito assicuratori)
detti in seguito collettivamente «parti contraenti»

Preambolo
Tutti i riferimenti alle persone sono applicabili a entrambi i sessi.
In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

In base all'art. 1 della Convenzione tariffaria del 21 settembre 2026, entrata in vigore in data 1° ottobre 2026 tra le associazioni e gli assicuratori, si convengono le seguenti disposizioni esecutive:

1. Procedura in caso di adattamento di sistemi uditivi

1.1 La persona assicurata contatta l'assicuratore competente. Se la persona assicurata si rivolge direttamente al negozio specializzato AInf/AM, quest'ultimo è obbligato a invitare la persona assicurata a rivolgersi all'assicurazione competente. Inoltre, il negozio specializzato AInf/AM comunica alla persona assicurata che, se viene intrapreso un adattamento di sistemi uditivi al di fuori di questa procedura, non sempre viene garantito a posteriori il benestare per l'assunzione dei costi.

1.2 La persona assicurata deve fare redigere una perizia da un medico perito ORL (vale per la prima consegna e le consegne successive). L'elenco dei medici periti ORL può essere richiesto all'assicuratore o a un negozio specializzato AInf/AM. L'assicuratore (AInf/AM) rilascia, sulla base della perizia del medico perito ORL, un benestare per l'assunzione dei costi alla persona assicurata. L'audioprotesista AInf/AM richiede tale benestare per l'assunzione dei costi alla persona assicurata.

1.3 L'audioprotesista AInf/AM procede all'adattamento dei sistemi uditivi. Gli adattamenti possono essere intrapresi solo da un audioprotesista in possesso di un attestato professionale federale (APF), uno specialista per sistemi uditivi in possesso di un attestato professionale federale (APF) o da un titolare di una qualifica equivalente con corrispondente decisione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) concernente l'equipollenza dei diplomi professionali. Un tecnologo per sistemi uditivi con AFC, un tecnologo per sistemi uditivi con diploma di fine apprendistato o un titolare di una qualifica equivalente può intraprendere adattamenti conformemente all'Allegato 3, sottocapitolo 1.3. L'audioprotesista AInf/AM si impegna a realizzare un adattamento del sistema uditivo comparativo. In linea di massima, per l'adattamento comparativo devono essere presi in considerazione diversi tipi di sistemi uditivi, nel cui caso alla persona assicurata deve essere adattata almeno una variante adeguata esente da costi supplementari, se la persona assicurata non vi rinuncia espressamente e per iscritto. L'audioprotesista AInf/AM annota tutti i lavori di adattamento e i corrispondenti risultati in un rapporto sull'adattamento e lo inoltra al medico perito ORL. Gli assicuratori possono richiedere i rapporti sull'adattamento.

1.4 Se la persona assicurata decide di non fruire della variante di adattamento adeguata esente da costi supplementari, questa deve essere informata in anticipo dall'audioprotesista AInf/AM in conformità all'Allegato 1, capoverso 1.8 (Assunzione dei costi da parte della persona assicurata) in merito ai costi supplementari a carico della persona stessa. La persona assicurata deve confermare per iscritto l'assunzione dei costi (modulo ufficiale per i costi supplementari, allegato alla tariffa per sistemi uditivi, Allegato 1).

1.5 Dopo aver ricevuto il rapporto sull'adattamento, il medico perito ORL convoca la persona assicurata per una perizia conclusiva. Egli annota i risultati della perizia conclusiva in un rapporto, che invia all'assicuratore.

1.6 Il negozio specializzato AInf/AM invia all'assicuratore competente la fattura per l'adattamento dei sistemi uditivi (conformemente all'art. 5).

1.7 In caso di insuccesso di un adattamento, il negozio specializzato AInf/AM stila una relazione all'attenzione dell'assicuratore competente e redige la fattura per l'adattamento con esito negativo (Allegato 1, capoverso 4.3, codice della tariffa 3.540).

2. Procedura in caso di perdita / distruzione di sistemi uditivi

2.1 La persona assicurata deve comunicare immediatamente la perdita del sistema uditivo all'assicuratore competente.

2.2 L'assicuratore incarica l'audioprotesista AInf/AM della sostituzione in base al livello di indicazione (standard o complesso) del precedente sistema uditivo.

2.3 L'audioprotesista AInf/AM procede alla sostituzione e invia all'assicuratore competente la fattura in base al punto «Perdita dei sistemi uditivi» della Tariffa. La franchigia e gli eventuali costi supplementari sono fatturati direttamente alla persona assicurata.

3. Procedura in caso di riparazione di sistemi uditivi

3.1 L'audioprotesista AInf/AM prende in consegna il sistema ed esegue la diagnostica degli errori. Se il costo della riparazione supera l'importo di CHF 300.00 fissato nell'Allegato 1, capoverso 1.4, l'audioprotesista AInf/AM prepara un preventivo delle spese all'attenzione dell'assicuratore competente.

3.2 L'assicuratore incarica immediatamente l'audioprotesista AInf/AM della riparazione o della nuova fornitura.

3.3 Una volta terminata la riparazione, l'audioprotesista AInf/AM invia all'assicuratore competente la fattura in conformità all'Allegato 1, capoverso 1.4.

4. Global Location Number (GLN)

Per l'identificazione dell'audioprotesista AInf/AM e del negozio specializzato AInf/AM si utilizza il codice GLN.

5. Fatturazione elettronica per l'adattamento di sistemi uditivi

5.1 La fattura dell'audioprotesista AInf/AM deve essere in forma elettronica secondo il forum per lo scambio dei dati (Forum Datenaustausch) e contenere i seguenti dati:

- Data della fattura
- Indirizzo del negozio specializzato AInf/AM
- Cognome e nome dell'audioprotesista AInf/AM
- Coordinate del conto corrente postale o bancario del negozio specializzato AInf/AM
- Cognome, nome, indirizzo, numero di infortunio e d'assicurato della persona assicurata
- Indicazione medica

- Tipo e denominazione del sistema nonché numero di serie
- Codici della tariffa
- Indirizzo dell'assicuratore competente
- Imposta sul valore aggiunto
- Codice GLN del negozio specializzato AInf/AM presso il quale è stato effettuato l'adattamento del sistema uditivo
- Codice GLN dell'audioprotesista AInf/AM autorizzato e responsabile dell'adattamento dei sistemi uditivi (audioprotesista in possesso di un APF, specialista per sistemi uditivi in possesso di un APF, tecnologo per sistemi uditivi con diploma di fine apprendistato, tecnologo per sistemi uditivi con AFC o titolare di una qualifica equivalente)

5.2 Alla fattura deve essere allegato l'eventuale modulo per i costi supplementari (conferma dell'assunzione di eventuali costi supplementari da parte della persona assicurata (Allegato 1, capoverso 1.8)).

5.3 L'onere per la trasmissione dei dati e la fatturazione in forma elettronica non può essere fatturato agli assicuratori a titolo aggiuntivo.

6. Regolamentazione dei rimborsi

6.1 Dopo essere entrato in possesso della perizia conclusiva in assenza di contestazioni, l'assicuratore competente salda la fattura entro 30 giorni. Se non è possibile rispettare questo termine, l'audioprotesista AInf/AM o il negozio specializzato AInf/AM deve essere informato sulle relative cause.

6.2 Non è ammesso chiedere rimborsi supplementari alla persona assicurata per prestazioni previste per legge, eccetto per i costi aggiuntivi riportati nel modulo per i costi supplementari.

7. Trasmissione elettronica dei dati

7.1 Le parti promuovono la trasmissione elettronica dei dati. Esse creano i presupposti affinché i documenti rilevanti ai fini della terapia vengano trasferiti in modo sicuro e rapido.

7.2 Le parti contraenti si adoperano, in relazione alla trasmissione elettronica dei dati, per attuare norme e procedure unitarie secondo gli standard del Forum Datenaustausch.

7.3 Previo accordo, lo scambio di informazioni può aver luogo via e-mail attraverso una connessione protetta.

8. Entrata in vigore e disdetta

8.1 Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 2026 e sostituisce quello del 1° gennaio 2022.

8.2 La procedura di disdetta è regolamentata dall'art. 12.4 della Convenzione tariffaria del 21 settembre 2026, entrata in vigore in data 1° ottobre 2026.

Berna, Lucerna, Unterägeri, 21 settembre 2026

AKUSTIKA Associazione Svizzera degli Audioprotesisti		SISTEMI UDITIVI SVIZZERA	
La presidente	Il vicepresidente	Il presidente	L'amministratore
Julia Schopp	Patrick Burri	Christian Rutishauser	Jürg Depierraz

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) Divisione assicurazione militare
Il presidente	Il direttore
Daniel Roscher	Martin Rüfenacht